

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1965

(24^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1171) (D'iniziativa del deputato Caiati) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 264, 265, 266, 268
ALBARELLO	264, 265, 266
CARUCCI	265
CELASCO, relatore	264, 265
DARÈ	267
LESSONA	265, 267
PAJETTA	268
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa	265, 266, 267, 268
ROSATI	266, 268
VALLAURI	265, 267
ZENI	267

« Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modi-

ficazioni » (1172) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 268, 269
DARÈ	269
GIORGI	269
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa	269
ZENTI, relatore	268

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Di Paolantonio, Fanelli, Giancane, Giorgi, Lessona, Morandi, Pajetta Noè, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Caiati: « Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1171) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Caiati: « Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

C E L A S C O , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, i militari in congedo dell'Arma dei carabi-

nieri, se ammogliati, non possono essere riammessi in servizio. Col presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri viene autorizzato a disporre, per una volta tanto e nei limiti delle vacanze di organico, la riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma anche ammogliati, purchè abbiano compiuto i 28 anni e non abbiano superato il 35° anno di età, limite massimo che consente di conseguire il diritto alla pensione alla cessazione del servizio.

Il beneficio viene esteso anche ai militari vedovi e senza prole, che per il citato articolo potevano aspirare alla riammissione solo entro il 30° anno.

Il provvedimento ha carattere di eccezionalità ed è limitato ad una volta tanto, per evidenti motivi di equità nei confronti del personale in servizio (una norma permanente potrebbe comportare notevoli inconvenienti e abusi); è pure di modesta portata, in quanto i posti vacanti assommano a 800-900 circa, mentre gli aspiranti, quando è stata presentata la proposta di legge, erano circa 500 e mi risulta che sono in ansiosa attesa del provvedimento, il quale non comporta alcun onere maggiore per il bilancio dello Stato, essendo le riammissioni disposte nello stretto limite delle vacanze esistenti.

Quindi, il mio parere sul disegno di legge, anche per il suo fondamento umano e sociale, è senz'altro favorevole, per cui raccomandando il provvedimento all'approvazione della Commissione.

A L B A R E L L O . Dichiaro di essere senz'altro d'accordo su questo provvedimento. Vorrei però una precisazione: il Comando generale dell'Arma dei carabinieri userà un criterio discrezionale nella riammissione in servizio di questi militari di truppa oppure chiunque degli aspiranti si trovi nella situazione prevista dal disegno di legge ha diritto alla riassunzione?

C E L A S C O , relatore. Sarà fatta senz'altro una graduatoria degli aspiranti. Verranno riammessi in servizio coloro che sa-

ranno stati ritenuti meritevoli, non avendo compiuto, durante il servizio prestato, atti tali da rendere incompatibile la riammissione.

A L B A R E L L O. Allora sarebbe stato meglio precisare nel disegno di legge che tutti hanno diritto alla riammissione in servizio purchè non abbiano riportato note di biasimo nel servizio precedentemente prestato. Non vorrei, infatti, che si desse luogo a raccomandazioni, per cui chi viene segnalato è riammesso in servizio e chi invece non ha raccomandazioni autorevoli non viene riammesso.

Chiederei che nel processo verbale fosse incisa, se possibile, la precisazione che, ove non sussistano note di biasimo, la riammissione in servizio spetti di diritto.

L E S S O N A. Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento avranno diritto a concorrere per la riammissione in servizio: tale diritto dà un senso di uguaglianza.

V A L L A U R I. Chiederei un chiarimento al relatore: si è reso conto del perchè sussistano queste vacanze di organico tra i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri?

C E L A S C O, *relatore*. In realtà, ai bandi di arruolamento non risponde più un numero sufficiente di aspiranti, per cui tra i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si è prodotto un vuoto di circa 800-900 posti.

C A R U C C I. Per gli aspiranti celibi, il limite massimo di età non è costituito dal 30° anno di età?

C E L A S C O, *relatore*. In questo provvedimento viene eccezionalmente elevato il limite di età al 35° anno anche per i celibi. Il testo del disegno di legge dice che, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole, gli interessati sono ammessi fino a 35 anni. Si tratta di una disposizione *una tantum*.

C A R U C C I. Signor Presidente, queste vacanze d'organico nell'Arma dei carabinieri non derivano dalla discriminazione politica che vien fatta tra gli aspiranti? Mi risulta che un giovane, in possesso di un titolo di studio richiesto, dichiarato idoneo alla visita medica, dopo aver frequentato il corso per aspiranti carabinieri, poichè dalle informazioni assunte è risultato figlio di un iscritto al partito comunista, è stato escluso dall'ammissione nell'Arma. Questi sono, a mio parere, i motivi delle vacanze che si determinano nell'Arma dei carabinieri e nella polizia.

P R E S I D E N T E. Senatore Carucci, questa sua considerazione potrà essere oggetto di esame in sede opportuna. Qui ci troviamo di fronte ad un semplice provvedimento di riammissione in servizio di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento risponde ad una esigenza obiettiva, quella di coprire delle vacanze d'organico, ma ha anche un aspetto umano in quanto consente la riassunzione di militari di truppa ammogliati, i quali altrimenti non potrebbero tornare in servizio.

La graduatoria che verrà disposta è una necessità determinata da due fatti: il numero dei posti vacanti, giacchè si presume che il numero degli ammogliati che desiderano essere riammessi in servizio sia notevolmente superiore a quello dei posti vacanti; l'altro è rappresentato dall'esigenza di fare una valutazione delle persone, come ha detto il relatore e come d'altronde si fa per le promozioni. Dobbiamo sempre procedere ad una valutazione delle persone, delle loro capacità tecnico-professionali e anche dei requisiti di ordine morale, perchè non può essere certo riammesso in servizio chi nel frattempo si sia macchiato di un reato.

Il disegno di legge d'iniziativa parlamentare ha tenuto conto anche dell'aspirazione di quegli elementi che hanno reso in passato ottimi servizi, che si sono ammogliati e che

vorrebbero tornare alla loro precedente attività.

Desidero far notare che, in sede di discussione alla Camera dei deputati, al provvedimento è stata apportata una modifica del testo originario, dove si disponeva che anche quei carabinieri, i quali fossero stati dispensati dal servizio per non aver osservato le norme sulla contrazione del matrimonio, potevano essere riammessi: su questo il Governo non poteva aderire perchè si sarebbe legalizzato un atto di indisciplina. Quindi il disegno di legge è stato modificato con la soppressione del secondo comma dell'articolo unico, che è stato poi approvato all'unanimità.

A L B A R E L L O . Vorrei aggiungere qualche cosa a quanto ho detto prima. Mi pare che tra la relazione del collega Celasco e le precisazioni dell'onorevole Sottosegretario vi sia qualche cosa che non collima.

Nella relazione del senatore Celasco è stato accennato alla possibilità di accoglimento di circa 900 domande, mentre il numero delle domande presentate sarebbe di 500; il Sottosegretario invece ci ha detto che il numero dei richiedenti sarebbe superiore alla capacità ricettiva dell'Arma. Pertanto, a maggior ragione insisto sull'esigenza prima prospettata e chiedo che la graduatoria venga fatta con piena garanzia giuridica, sulla base dell'attività svolta dai militari, e non della discrezionalità anche politica, giacchè la schedatura dei cittadini a seconda delle loro opinioni politiche è molto pericolosa. Insisto, pertanto, che nel processo verbale si precisi il nostro avviso, che deve essere costituita una commissione incaricata di formare la graduatoria degli aspiranti.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* È già prevista una commissione del genere!

A L B A R E L L O . È giusto, insomma, che si tenga conto del fatto che uno abbia commesso un furto per non riammetterlo in servizio; ma, a parte questo, a parità di

condizioni non ci devono essere scavalcamenti dovuti ad altri motivi.

E veniamo, ora, ad una questione di carattere generale. Ho avuto l'onore di scrivere una lettera al Comandante dell'Arma dei carabinieri a proposito di una discussione avvenuta qui al Senato, in occasione dello esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, concernente la insufficienza di mezzi motorizzati in certe stazioni di carabinieri. L'Arma dei carabinieri ha una funzione essenziale nella vita della nostra Repubblica, ma, mentre si fanno bellissime sfilate in divisa, con le rappresentanza delle varie specialità, in alcuni settori di rilievo, invece, l'Arma dei carabinieri non è adeguatamente attrezzata.

Un'altra cosa, dell'Arma dei carabinieri, che mi preoccupa molto è questa: il reclutamento dei militari di truppa dell'Arma dovrebbe, a mio avviso, avvenire con una certa proporzione nei confronti di tutte le regioni italiane. Non è possibile che un'Arma di questa importanza abbia il 90 per cento delle reclute proveniente dalle regioni meridionali! Vorrei quindi che si cercasse di ottenere una certa ripartizione, fra le varie regioni, dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, altrimenti si viene a creare una sfasatura nel corpo sociale italiano. Purtroppo, tanto nell'Arma dei carabinieri quanto all'Accademia di Modena, nel Corpo delle guardie di finanza, tra i questori e i prefetti, e via dicendo, si registra una prevalenza del numero degli elementi meridionali. Credo sia tempo di affrontare e risolvere questo problema.

R O S A T I . Nelle nostre regioni del nord i giovani si dedicano, in prevalenza, ad altre attività!

P R E S I D E N T E . Una rappresentanza regionale più equilibrata nelle forze di polizia sarebbe assai utile per la migliore conoscenza di un certo ambiente e per la comprensione particolare di determinate situazioni. Può capitare, per esempio, che non si comprendano alcune espressioni tipiche della zona, per cui una certa presenza di

4^a COMMISSIONE (Difesa)24^a SEDUTA (16 giugno 1965)

elementi di quella determinata regione, a parte alcuni inconvenienti, è molto utile. Penso, ad ogni modo, che toccherà piuttosto a noi uomini del nord fare un po' di propaganda perchè i settentrionali si volgano anche verso queste attività, perchè se tuttora non sono adeguatamente rappresentati, ciò è dovuto al fatto che essi non tendono ad abbracciare queste carriere.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Trovo giusto questo desiderio, anche perchè popolazioni che parlano correttamente l'italiano, qualche volta si trovano in contatto con agenti di polizia che non si esprimono in buon italiano, ma nel linguaggio della propria regione e che, pertanto, non sono facilmente compresi

Z E N T I. Senza dire, onorevole Sottosegretario, che a volte si incontrano due agenti che si esprimono in due dialetti diversi poichè nessuno dei due conosce bene la lingua italiana.

V A L L A U R I. Ora il reclutamento vien fatto su piano nazionale: perchè non lo si fa su piano regionale? In tal modo evidentemente, si avrebbe una rappresentanza proporzionale alle singole popolazioni.

La scarsa presenza di elementi settentrionali fra i carabinieri e gli altri militari dipende, a mio giudizio, dal fatto che, mentre quelli del sud vengono mandati al nord, quelli del nord vengono inviati nel sud, per cui non si arruolano. Un carabiniere, di solito, non vien fatto rimanere, infatti, nella propria regione.

L E S S O N A. La questione sollevata è di carattere generale e riguarda i carabinieri, le forze di polizia e, in genere, tutti i funzionari pubblici. Si verifica, infatti, non so per quale ragione, il fenomeno che sono le popolazioni meridionali ad aspirare più facilmente alle carriere statali, mentre quelle nordiche preferiscono le attività libere. Tutti poi ricordano che il reclutamento dell'Esercito fu disposto in sede nazionale proprio per cementare di più l'unità nazionale, e quindi, a questo scopo, si mandava-

no assai spesso i meridionali a prestare servizio nelle regioni settentrionali e quelli del nord al sud.

L'esigenza prospettata dal senatore Albarello è giusta, ma purtroppo il problema non troverà soluzione, anche se si attuasse il reclutamento su base regionale, come è stato suggerito. Se si facesse il reclutamento su tale base, infatti, avremmo, soprattutto in Lombardia, in Piemonte, in Liguria e nel Veneto, scarsissime domande, mentre ne avremmo moltissime nelle regioni meridionali. Ne deriva che bisognerebbe almeno stabilire il principio che, ove manchi aspiranti settentrionali, possano subentrare quelli del sud.

Io sono il primo a rammaricarmi di questa meridionalizzazione degli istituti e delle funzioni statali, civili e militari. La carriera nei ministeri e nella magistratura una volta era una specie di privilegio, specialmente in Piemonte, di famiglie dell'alta aristocrazia e della borghesia. C'era proprio una tradizione che voleva il primo figlio militare, il secondo magistrato e il terzo prete; ora, invece, tutto questo è cambiato.

C'è però un altro elemento che mi permetto di sottolineare al senatore Albarello: vi sono, specialmente nelle accademie militari, molti figli di operai, di proletari. Questo è un sintomo ottimo, secondo me, perchè, in tal modo, anche i ceti popolari possono così portare il loro contributo.

Sono, comunque, pronto ad accettare la proposta del senatore Vallauri, nella convinzione che fallirà per le ragioni che sono state dette prima, perchè esiste tutta una mentalità particolare in proposito.

D A R E'. Mi pare che la discussione stia diventando accademica. La proposta del collega Albarello sarebbe come quella di disporre che ai nostri fratelli del sud sia riservata, per concorso, una certa aliquota dei posti di comando nell'industria del nord.

La questione per me è tutta differente e dipende dalla disoccupazione, dalla depressione economica del sud, dal numero dei figli, dalla questione meridionale insomma.

La gente del sud va a fare il carabinieri o il finanziere, come al nord quelli che sono messi un po' male vanno a fare i contrabbandieri. I funzionari, i prefetti sono individui che hanno studiato, ma che non hanno trovato posto nella propria regione; bravissime persone che, non sapendo dove andare a svolgere la professione, hanno scelto la carriera pubblica per avere il pane sicuro.

La questione, pertanto, non è di fare il reclutamento su base regionale, ma di cercare di portare la ricchezza al sud e di studiare come ottenere in tutta Italia un maggiore equilibrio economico. Non si può, infatti, a mio giudizio, obbligare uno a fare il carabinieri o la guardia di finanza.

Concludendo, benchè apprezzi le finalità della proposta del reclutamento su base regionale, mi dichiaro contrario. Quanto al problema delle differenze di linguaggio, potrà essere risolto attraverso il diffondersi di un più elevato livello di istruzione.

R O S A T I . Se corrisponde al vero che le domande superano i posti a disposizione, proporrei di fare una graduatoria ad esaurimento, includendovi tutti coloro che siano dichiarati idonei; tutti, nel tempo, potrebbero essere così riammessi nell'Arma dei carabinieri.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo modo noi precluderemo l'accesso nell'Arma agli elementi più giovani. La norma all'esame contiene, infatti, proprio questo inciso: « nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici », naturalmente al momento attuale.

P A J E T T A . Mi associo, signor Presidente, alla proposta del senatore Albarello.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni » (1172) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z E N T I , *relatore*. Il provvedimento al nostro esame, già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati, riguarda l'aggiornamento e modifiche alle norme attinenti il Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, in connessione con le modifiche avvenute in questi ultimi anni nella qualità dei navigli militari, nelle strutture dei Corpi stessi e, comunque, nelle nuove qualificazioni del personale del CEMM.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si annuncia la modifica a diversi articoli della legge 18 giugno 1931, n. 914, concernente lo stato giuridico dei militari e dei sottufficiali del CEMM, precedentemente CREMM.

All'articolo 2 si prevede una nuova ripartizione delle varie categorie dei militari e dei sottufficiali del CEMM. Nello stato giuridico oggi vigente le categorie previste e le specializzazioni dei militari e dei sottufficiali sono 19; con questo disegno di legge tale classifica si trasforma e si riducono a 12 le categorie che sono, però, suscettibili, come è detto nella legge originaria e nell'attuale provvedimento, di ulteriore articolazione. Al primo punto dell'articolo 2 si parla di noc-

chieri potrebbe sembrare un doppione della voce marinai, ma, mentre i nocchieri sono i volontari messi nel servizio permanente e in carriera e possono arrivare persino al comando di un grosso rimorchiatore, i marinai sono di leva.

I cannonieri al punto 3) dovrebbero assomigliarsi ai tecnici di armi al punto 4), ma c'è la stessa differenza che corre tra nocchieri e marinai, cioè i tecnici d'armi sono personale volontario passato in ruolo permanente effettivo, mentre i cannonieri sono personale di leva. Vi sono poi gli elettrotecnici e i tecnici di macchine, i fuochisti, i palombari e gli incursori, gli specialisti del servizio amministrativo e logistico, che assorbono in una sola categoria diverse categorie, anche gli infermieri e i musicanti che, nel precedente stato giuridico, facevano categoria a sè. Il naviglio moderno richiede questa unificazione di categorie in specializzazioni a più ampio raggio.

All'articolo 3 si modifica l'articolo 25 dello stato giuridico attualmente in vigore, che prevedeva che i militari di leva diplomati assumessero la categoria D, ed era loro possibile l'accesso all'Accademia navale, come ufficiali di complemento, solo se provenienti da Istituti nautici; ora questa limitazione non c'è più. Inoltre, coloro che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti, arrivando fino al grado di sergente.

All'articolo 4 si modificano alcune dizioni dell'articolo 56 dello stato giuridico attuale, ove si parla del Comandante superiore del Corpo equipaggi marittimi; era ora che venisse fatta questa modifica, perchè di fatto non esiste un comandante del CEMM. Così tutti gli altri capoversi dell'articolo 4 mirano appunto ad aggiornare le definizioni del precedente stato giuridico alle modifiche previste all'articolo 2. Vi è poi, all'ultimo capoverso, una modifica sempre conseguente alla nuova classificazione e all'avanzamento dei militari del CEMM, aggiornamento quanto mai opportuno, secondo me, perchè, mentre prima la Commissione di avanzamento era composta solo da ufficiali di Stato Mag-

giore, ora i due ufficiali di grado inferiore sono scelti nelle categorie più affini a quelle degli ufficiali e sottufficiali da promuovere.

All'articolo 5, sempre in sede di aggiornamento delle suddette norme, si prevede la equipollenza tra il periodo d'imbarco e il periodo prestatato in altri servizi.

Con l'articolo 6 si sostituisce la tabella relativa ai periodi minimi d'imbarco. Infatti, cambiando denominazione, era naturale che si dovesse cambiare l'intestazione delle colonne relative al periodo minimo d'imbarco; ma non è solo una variante nominalistica perchè i periodi d'imbarco sono modificati in relazione, appunto, alle nuove esigenze del naviglio militare.

L'articolo 7 porta alcune modifiche alla legge 27 novembre 1956, n. 1368; mentre prima gli esami per il trasferimento al servizio permanente vertevano solamente sul programma del corso frequentato, ora si dice che gli esami debbono vertere su tutte le materie dei corsi precedenti.

All'articolo 8, infine, si tutelano i diritti di quei sottufficiali che, all'uscita della legge, si trovassero in fase di avanzamento; costoro continuano a fruire dei diritti acquisiti, e cioè non saranno soggetti a quei periodi minimi d'imbarco cui ho prima accennato. Questo per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si tratta, in definitiva, di un provvedimento di aggiornamento e di sistemazione della materia, in correlazione alle nuove strutture ed ai nuovi impianti, che io ritengo sia meritevole di approvazione.

D A R È . Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore.

G I O R G I . Anche io sono favorevole.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore per la particolare cura messa nell'illustrare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi è diviso nelle seguenti categorie:

1. — Nocchieri.
2. — Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta.
3. — Cannonieri.
4. — Tecnici di armi.
5. — Elettrotecnici.
6. — Tecnici di macchine.
7. — Fuochisti.
8. — Palombari.
9. — Incursori.
10. — Specialisti del servizio amministrativo e logistico.
11. — Nocchieri di porto.
12. — Marinai ».

(È approvato).

Art. 3.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

« Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate " marinaio D. ».

Gli arruolati *L.* e *D.* che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono classificati nelle cate-

gorie e specialità più affini agli studi compiuti ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) in tutto l'articolo la dizione « Comandante superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » è sostituita dalla seguente: « Direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi »;

b) nel primo comma le parole « Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero difesa-Marina »;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialità di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto) ».

(È approvato).

Art. 5.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale del CEMM, destinato ai reparti di volo e agli aeroporti oppure che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo, è considerato, ai fini dell'avanzamento, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Ai fini dell'avanzamento, è considerato, altresì, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva, tutto

il personale in servizio presso i reparti elicotteri o presso gli eliporti e quello che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista di elicottero ».

(È approvato).

Art. 6.

La tabella *B* dell'articolo 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del CEMM è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

Per i sottufficiali abilitati « montatori artigiani » restano ferme le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 519.

Per i sottufficiali abilitati « montatori » delle categorie tecnici di armi ed elettrotecnici, il periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento a sottotenente del CEMM è ridotto a dodici mesi.

(È approvato).

Art. 7.

Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto e quinto comma dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente:

« Il concorso ha luogo per esami sui programmi d'insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario ».

b) l'ultimo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Coloro che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il premio di congedamento eventualmente percepito ».

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Ferma restando la facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo 6, per i sottufficiali e i volontari del CEMM i quali, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, siano compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, relativamente ai periodi minimi d'imbarco e se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data suddetta per la categoria o specialità di provenienza.

(È approvato).

Art. 9.

Nei riguardi del personale del CEMM trasferito di categoria o di specialità in applicazione della presente legge l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata, a parità di anzianità assoluta, dalla Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera, rispettando in ogni caso, per il personale proveniente da uno stesso ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

(È approvato).

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto o comunque siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata:

TABELLA

Periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi.

GRADO		Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Cannonieri, fuochisti, palombari, incursori, nocchieri di porto, marinai	NOTE
da	a							
sottocapo	sergente	2 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di comune e sottocapo.
2° capo	capo di 3 ^a classe	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e 2° capo.
capo di 2 ^a classe	capo di 1 ^a classe	2 anni	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3 ^a e di 2 ^a classe.
capo di 1 ^a classe	sottotenente	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I nocchieri e i tecnici di macchine devono compiere l'imbarco nel grado di capo di 1 ^a classe. Per le altre categorie l'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3 ^a , 2 ^a e 1 ^a classe.

(E approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari